

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 06/12/2004 n. 15020
legge 109/94 Articoli 1, 21 - Codici 1.1, 21.3

Non può ritenersi errata una determinazione di esclusione dalla gara che sia fondata anche soltanto sulla rilevata anomalia di una singola voce di offerta se l'entità di tale voce, nell'economia complessiva dell'offerta, è tale da far ritenere inaffidabile l'impresa ai fini della realizzazione dei lavori da appaltarsi. Né può ritenersi viziata una determinazione di incongruità che, in relazione anche a singola voce di offerta, abbia a proprio fondamento la rilevata violazione di principi fondamentali del procedimento di gara. E' da sola sufficiente a sorreggere legittimamente il provvedimento di esclusione la circostanza che le imprese verificate abbiano utilizzato la fase del contraddittorio non per correggere meri errori materiali commessi in sede di predisposizione dell'offerta, bensì per innovare l'offerta stessa in parte qua, così violando il principio di immutabilità di questa in corso di gara che, come è noto, è posto a garanzia della parità di trattamento da assicurarsi obbligatoriamente a tutti i concorrenti.